



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 29/06/2021

OGGETTO: ACCONTO TARI 2021 ARGOMENTO RINVIATO

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 15:00 con il rispetto delle prescritte formalità, si è riunito in seduta pubblica di 1^a convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Consiglieri	Presenti	Assenti.	Consiglieri	Presenti.	Assenti.
FILONI Flavio	Sì		ALOISI Crocifisso	Sì	
VAINIGLIA Mariachiara	Sì		FORTE Simone	Sì	
INGUSCIO Iacopo	Sì		ALBERTONE Vincenzo		Sì
STELLA Paolo	Sì		CAMPA Annamaria	Sì	
DE MONTE Pasquale	Sì		TUNDO Giovanni	Sì	
FILONI Donato	Sì		BONDI' Giuseppe		Sì
CARDINALE Giuseppe	Sì		ROSETO Ivan	Sì	
LIQUORI Salvatore		Sì	ALEMANNI Giovanni		Sì
MAGLIO Daniela	Sì				

Presenti n. 13 Assenti n. 4

Presiede il VAINIGLIA Mariachiara - Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Milena MAGGIO

Il Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Scrutatori:

ESAMINATA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ex art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" i relativi pareri e per la quale si registra quanto appresso:

ORIGINALE

Consiglio Comunale del 29/06/2021

Oggetto: ACCONTO TARI 2021 ARGOMENTO RINVIATO

Punto n. 7 dell'Ordine del Giorno - Ore 16:43

Presenti n. 13

Assenti n. 4 (Liquori, Alemanno, Albertone e Bondi)

Il **Presidente** apre la discussione sull'argomento in oggetto e passa la parola al relatore Ass. Maurizio PINCA il quale comunica che l'argomento deve essere rinviato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

prende atto

Non ci sono altri argomenti da trattare.

La seduta termina alle ore 16:45

La registrazione della seduta, la cui trascrizione è effettuata da ditta esterna appositamente incaricata, con esclusione degli interventi fuori microfono e sincroni, viene unita al solo originale depositato in Segreteria.

ARGOMENTO RINVIATO



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 42 del 17/06/2021		
SETTORE PROPONENTE 3° Settore: Sviluppo Economico - Attività Produttive - Tributi	SERVIZIO	Istruttore Giuseppe Colopi
OGGETTO	ACCONTO TARI 2021 ARGOMENTO RINVIATO	
<p>Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria.</p> <p style="text-align: right;">Istruttore Giuseppe Colopi</p> <hr/>		
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi <hr/> <hr/> <p>◆ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 17/06/2021 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Dott. Giuseppe COLOPI</p>	
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi <hr/> <hr/> <p>Data 21/06/2021 Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Serena Nocco</p>	

TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	ACCONTO TARI 2021 ARGOMENTO RINVIATO
---------	--------------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- che in particolare, l'articolo 1 della legge 147/13:
 - al comma 654, stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
 - al comma 683 dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;
- che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani domestici e non domestici, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*, innovando la precedente disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 recante *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;
- che la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”*;
 - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”*;
 - *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”*.

- che con deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- che il suddetto atto di regolazione, prevede che il gestore predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente (da identificarsi con AGER), che verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario. L'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti; l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
- che per l'anno 2021 il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe TARI è stato fissato dal D.L. n. 41 del 22.03.2021 (P.L. "Sospeso" n. 5, art. 30) al 30.06.2021 in deroga ai termini di cui all'art. 1, c. 169, della L. 296 del 27.12.2006, che stabilisce che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- che l'articolo 151 del decreto legislativo 267/00 stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. La medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; attualmente ai sensi del DL n. 56 del 30/04/2021 il termine per l'approvazione del bilancio degli enti locali risulta differito al 31.5.2021;
- che il comma 15 ter dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 stabilisce che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*;
- che la circolare n. 2/DF del 22/11/2019 del Ministero Economia e Finanze al punto 5.3.1

“Il versamento della Tari” stabilisce tra l’altro che: ”.....le prime tre rate della Tari.....saranno dovute a titolo di acconto e andranno determinate in misura pari ad una percentuale, stabilita dall’Ente locale della tassa dovuta” per l’anno precedente, “mentre l’ultima rata dovrà essere calcolata, a saldo, sulla base delle tariffe stabilite per l’anno” corrente “a condizione che la relativa deliberazione sia stata pubblicata entro il 28 Ottobre....”.

- L’art.23 comma 3 del Regolamento Tari approvato con delibera di C.C. nr. 30 del 28/07/2014, stabilisce che “**le tariffe Tari sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale**”
- Visto l’art. 6 del dl 73/2021 eroga ulteriori e distinti fondi con la finalizzazione specifica del finanziamento di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche TARI per il 2021, nello specifico indica le “**categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività**”

ARGOMENTO

Tutto ciò premesso

RINVIATO

- Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dall’AGER ed approvato da ARERA il piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2021 del Comune di GALATONE, atto quest’ultimo propedeutico per la determinazione delle relative tariffe;
- Ritenuto che è ammissibile estendere il concetto di “**restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività**” a quelle condizioni di rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive.
- Ritenuto di dover dare indirizzo al Dirigente del Settore **Tributario**, di procedere pertanto all’emissione degli avvisi TARI in acconto sulla base della tariffa adottata per l’anno 2020, approvata con Deliberazione del C.C. nr.33 del 13/08/2020;
- Ritenuto, altresì, di stabilire che gli avvisi per il pagamento della Tari relativi all’anno 2021 da inviare ai contribuenti a titolo di acconto sia pari al **90% (novanta per cento)** delle tariffe Tari approvate per l’anno 2020 per le Utenze domestiche e pari al **60% (sessanta per cento)** per le utenze non domestiche delle tariffe determinate con Delibera di C.C. nr.33 del 13/08/2020;

Tutto ciò premesso e considerato,

- Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00;
- Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma di palese;

DELIBERA

Tutto ciò premesso e considerato,

1. **Di stabilire** che per l’anno finanziario 2021 il pagamento della Tari sia calcolato, in acconto, in misura pari al 90% delle tariffe Tari per le Utenze domestiche e del 60% per le Utenze non domestiche, approvate per l’anno 2020 determinate con Delibera di C.C. nr.33 del 13/08/2020;
2. **Di procedere**, pertanto, al riconoscimento di un’agevolazione della Tari per le utenze non domestiche relative alle attività che sono state chiuse a causa dei provvedimenti governativi e/o hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% tra l’esercizio 2019 ed il 2020, che ne faranno domanda entro il 2/11/2021;
3. **Di dare atto** che tale agevolazione sarà pari ad un importo totale massimo di euro 209.142,60 (quota

riservata alle agevolazioni TARI del fondo funzioni fondamentali 2020) più l'eventuale ulteriore quota riconosciuta l'art. 6 del DL 73/2021;

4. **Di fissare** per l'invio degli avvisi di pagamento in acconto della Tari 2021 n.04 rate aventi scadenza 30/09/21, 31/12/21, 31/03/22 e 30/06/22 , resta invariata la scadenza della rata unica al 30/09/21;
5. **Di stabilire** che la quota del conguaglio Tari 2021, sarà richiesta con l'emissione degli avvisi Tari 2022;
6. **Di autorizzare** l'ufficio tributi ed il dirigente del settore *Tributario* alla emissione degli avvisi di pagamento nel rispetto ed in corrispondenza delle scadenze fissate ai punti precedenti;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c.4, del TUEL al fine di procedere all'emissione degli avvisi;

ARGOMENTO

RINVIATO

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

VAINIGLIA Mariachiara



Il Segretario Generale

Dott.ssa Milena MAGGIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.